

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 28 giugno 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

(Causa C-364/13)

(2013/C 260/54)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: International Stem Cell Corporation

Convenuto: Comptroller General of Patents

Questione pregiudiziale

Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell'espressione «embrioni umani», di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE⁽¹⁾ sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

⁽¹⁾ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 1o luglio 2013 — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi e Commerzbank AG

(Causa C-366/13)

(2013/C 260/55)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione

Convenuti: Stefano Ossi, Commerzbank AG

Questioni pregiudiziali

1) Se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall'art. 6, comma 1, del regolamento 44/2001⁽¹⁾ possa o

meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l'oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d'incompatibilità logico-giuridica, ma l'eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta;

- 2) se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall'art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel documento (*Information memorandum*) predisposto unilateralmente dall'emittente di un prestito obbligazionario, con l'effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l'inserimento della clausola di proroga nel documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale, nell'accezione di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento;
- 3) se l'espressione "materia contrattuale" adoperata dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall'invocare il contratto, neghi l'esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2001, L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 1o luglio 2013 — Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate

(Causa C-367/13)

(2013/C 260/56)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pier Paolo Fabretti

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Questione pregiudiziale

Se l'assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell'Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall'articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l'articolo 49 del Trattato CE, oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 46 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 10 luglio 2013 — Procedimento penale a carico di N.F. Gielen e a.

(Causa C-369/13)

(2013/C 260/57)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch

Imputati nella causa principale

N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijboom, A.A. Pruijboom

Questioni pregiudiziali

1a) Se la sostanza chimica alfa-phenylacetatoacetone nitrile (numero CAS 4468-48-8, in prosieguo: l'«APAAN») possa essere assimilata alla sostanza classificata l-fenyl-2-propanon (numero CAS 103-79-7, in prosieguo: il «BMC»). Il rechtbank chiede, segnatamente, di indicare se il termine neerlandese «bevatten» (contenenti), e, rispettivamente, i termini inglese «containing» e francese «contenant», debbano essere interpretati cosicché la sostanza BMC deve già essere presente in quanto tale nella sostanza APAAN.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1a, il rechtbank vuole presentare alla Corte di giustizia le seguenti questioni integrative:

1b) Se l'APAAN debba o meno essere considerato come (un) «preparat[o] (...), compost[o] in modo tale da non potere essere facilmente utilizzat[o] o estratt[o] con mezzi di facile applicazione o economici» e una «substance that is compounded in such a way that it cannot be easily used or extracted by readily applicable or economically viable means» e «une autre préparation contenant un au plus de substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou

économiquement viables». Dall'allegato 3 emerge che secondo la polizia si tratta di un processo di trasformazione relativamente semplice, se non addirittura facile.

- 1c) Se, ai fini della risposta alla questione 1b., segnatamente nell'espressione: «economische rendabele middelen [mezzi economici]/economically viable means/économiquement viable», sia rilevante che, con la trasformazione dell'APAAN in BMC si (possono guadagnare) guadagnano evidentemente — seppure illegalmente — somme molto elevate, quando si riesce a trasformare l'APAAN in BMC e/o anfetamina e/o nel commercio (illegale) del BMC ottenuto dall'APAAN.
- 2) La nozione di «operatore» viene definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004⁽¹⁾ e all'articolo 2, lettera f), del regolamento n. 111/2005⁽²⁾. Nella risposta alla questione che segue il rechtbank chiede che la Corte si fondi sul presupposto che si tratta di una sostanza classificata ai sensi dell'articolo 2, lettera a), o di una sostanza a questa assimilata, ai sensi dell'«allegato 1 sostanze classificate ai sensi dell'articolo 2, lettera a)», del regolamento.

Se nella nozione di «operatore» rientri anche una persona fisica che, eventualmente insieme ad un'altra persona (giuridica o fisica) (o ad altre persone giuridiche o fisiche), abbia a disposizione una sostanza classificata (intenzionalmente) senza licenza, senza che si configurino ulteriori circostanze sospette.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22, pag. 1).

Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-378/13)

(2013/C 260/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Costatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 6 ottobre 2005, nella causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.